

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(92) 381 def.

Bruxelles, 08 settembre 1992

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1993)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata del codice NC 0202 30 90 (1993)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti "hampes" della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1993)

RELAZIONE

1. Nel quadro dei negoziati multilaterali del GATT, la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente, per alcuni prodotti del settore delle carni bovine, contingenti tariffari di volume determinato.
2. I contingenti tariffari interessano:
 - a) le carni congelate della specie bovina per un volume di 53.000 t, espresse in carni disossate, al dazio del 20%;
 - b) carni bovine di prima qualità, fresche, refrigerate o congelate per un volume di 34.300 t, espresse in peso del prodotto, al dazio del 20%;
 - c) carni di bufala congelate per un volume di 2.250 t, espresse in carni disossate, al dazio del 20%;
 - d) glogale congelate della specie bovina per un volume di 1.500 t al dazio del 4%.
3. Per soddisfare l'obbligo della Comunità, è opportuno adottare mediante regolamento, entro il 1° gennaio 1993, le disposizioni recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari considerati per l'anno successivo. Tenuto conto dei negoziati Internazionali in corso, in particolare dell'"incognita dell'Uruguay-Round", la Commissione presenta proposte illimitate al solo anno 1993.
4. Le modalità d'applicazione dei suddetti contingenti e, in particolare, il regime amministrativo che consentono il controllo delle importazioni, saranno stabiliti secondo la procedura del comitato di gestione.

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
dell'
relativo all'apertura di un contingente tariffario
comunitario per le carni bovine di qualità
pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202
e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e per i prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 34 300 tonnellate; che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1993;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il 1993 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume complessivo di 34 300 tonnellate, espresso in peso del prodotto.
2. Nell'ambito del contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 24.

(2) GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 49.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a);
- c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
dell'
relativo all'apertura e alle modalità di gestione di
un contingente tariffario comunitario per
le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i
prodotti del codice NC 0206 29 91 (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per la carne bovina congelata del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, la Comunità ha assunto l'impegno, nel quadro dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 20 %, il cui volume, espresso in peso di carne disossata, è fissato a 53 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire tale contingente per il 1993;

considerando che è necessario garantire in particolare l'accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni dei prodotti in esame, fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che in base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine; che tuttavia, per accertarsi della serietà della attività di ultimi operatori è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi;

considerando che, per permettere la piena utilizzazione del volume contingente previsto, è opportuno stabilire una scadenza per la presentazione delle domande di titoli di importazione e disporre che i quantitativi eventualmente non richiesti a tale data siano trasferiti all'ultimo trimestre del 1993 e che, tenendo in particolare conto del volume dei quantitativi residui, essi siano attribuiti senza tener conto dei criteri di ripartizione previsti fra le diverse categorie di operatori;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾,

(1) GU n. L 148 del 28.06.1968, pag. 24.

(2) GU n. L 215 del 30.07.1992, pag. 49.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il 1993 è aperto un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 53 000 tonnellate, espresso in peso di carni disossate.

Ai fini dell'imputazione al contingente in esame, 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata.

2. Nell'ambito del presente regolamento, si considera come carne congelata la carne che è presentata congelata all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.
3. Nell'ambito del volume contingenziale, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Il volume contingenziale di 53 000 tonnellate è suddiviso in due parti :

- a) la prima ammonta all'80 %, ossia a 42 400 tonnellate e viene ripartita tra gli importatori che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91 oggetto del presente regime di importazione, nel corso degli ultimi tre anni;
- b) la seconda ammonta a 20 %, ossia a 10 600 tonnellate, e viene ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

Articolo 3

1. I quantitativi che non siano stati oggetto di una domanda di titolo di importazione alla data del 31 agosto 1993, vengono nuovamente attribuiti nel corso del quarto trimestre dello stesso anno, ove necessario senza tener conto della ripartizione di cui all'articolo 2.
2. Anteriormente al 16 settembre 1993, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi non richiesti alla data del 31 agosto dello stesso anno.

Articolo 4

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

- a) la ripartizione e l'attribuzione dei quantitativi disponibili tra gli operatori di cui all'articolo 2, e
- b) le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente



S C H E D A F I N A N Z I A R I A				
		DATA: 23/7/1992		
1. LINEA DI BILANCIO: 120 dazi doganali 2.100 restituzioni		STANZIAMENTI: 13.119 Mio ECU (APB 93) 1.535 Mio ECU		
2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO: Progetto di regolamento del Consiglio relativo a un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate (anno 1993)				
3 BASE GIURIDICA: Articolo 113 del trattato				
4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Apertura del contingente GATT per il 1993 per l'importazione di 53.000 t di carni bovine congelate al dazio del 20%				
5. INCIDENZE FINANZIARIE		Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (92)	Esercizio successivo (93)
5.0 SPESE A CARICO				
- DEL BILANCIO DELLE CE				
- DEI BILANCI NAZIONALI (RESTITUZIONI/INTERVENTI)		+140,8mioECU		+ 88 mioECU
- ALTRI SETTORI				
5.1 ENTRATE				
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)		+ 17,2mioECU		+14,3 mioECU
- SUL PIANO NAZIONALE				
		1994	1995	1996
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA		+52,8mioECU		
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA		+ 2,9mioECU		
5.2 METODO DI CALCOLO: Prelievi: Data l'autosufficienza del settore le importazioni in esame non sarebbero effettuate senza la concessione tariffaria. Si puo' considerare che non vi siano perdite di prelievo per questo contingente. Restituzioni: Data l'autosufficienza del settore sarebbe opportuno esportare un quantitativo equivalente: $53.000 \text{ t} \times 1,3 \times 1.785 \text{ ECU/t} \times 1,145 \text{ (DT)} = 140,8 \text{ mioECU (B)}$ Dazi doganali: la riscossione stimata di dazi doganali è pari a : $53.000 \text{ t} \times 1,3 \times 250 \text{ ECU/t} = 17,2 \text{ mio ECU}$				
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE				
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE				
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI				SI
OSSERVAZIONI: Il PPB 1993 ne tiene conto. Si tratta del proseguimento di un contingente concordato nel quadro del GATT.				

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a);

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
dell'
relativo all'apertura di un contingente tariffario
comunitario per i pezzi detti "hampes" della
specie bovina, congelati, del codice
NC 0206 29 91 (1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha assunto l'impegno, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), di aprire, per i pezzi detti "hampes" della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91, un contingente tariffario comunitario annuo, al dazio del 4 %, il cui volume è fissato a 1 500 tonnellate, che è perciò opportuno aprire tale contingente per il 1993;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per il contingente in questione a tutte le importazioni del prodotto considerato fino all'esaurimento del volume del contingente;

considerando che le modalità di applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il 1993 è aperto un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti "hampes" della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91, per un volume complessivo di 1 500 tonnellate.
2. Nell'ambito del contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 4 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

(1) GU n. L 148 del 28. 6.1968, pag. 24.

(2) GU n. L 215 del 30.7.1992, pag. 49.

- a) le disposizioni Intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a);
- c) le condizioni per il rilascio e la durata di validità dei titoli di importazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

DATA: 23/7/1992

1. LINEA DI BILANCIO: 120 dazi doganali STANZIAMENTI: 13.119 Mio ECU
2.100 restituzioni (APB 93) 1.535 Mio ECU

2. DEFINIZIONE DEL PROVVEDIMENTO:
Progetto di regolamento del Consiglio relativo a un contingente tariffario per l'importazione di pezzi detti "hampe" congelati (anno 1993)

3 BASE GIURIDICA: Articolo 113 del trattato

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO:
Apertura del contingente GATT per il 1993 per l'importazione di 1.500 t di hampe congelate al dazio del 4%

5. INCIDENZE FINANZIARIE	Periodo di 12 mesi	Esercizio in corso (92)	Esercizio successivo (93)	
5.0 SPESE A CARICO				
- DEL BILANCIO DELLE CE	+ 4 mioECU		+ 2,5 mioECU	
- DEI BILANCI NAZIONALI (RESTITUZIONI/INTERVENTI)				
- ALTRI SETTORI				
5.1 ENTRATE				
- RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI)	+ 0,1 mioECU		+ 0,1 mioECU	
- SUL PIANO NAZIONALE				
	1994	1995	1996	1997
5.0.1 PREVISIONI DI SPESA	+1,5mioECU			
5.1.1 PREVISIONI DI ENTRATA	p.m.			

5.2 METODO DI CALCOLO:

Prelievi: Data l'autosufficienza del settore le importazioni in esame non sarebbero effettuate senza la concessione tariffaria. Si puo' considerare che non vi siano perdite di prelievo per questo contingente.
Restituzioni: Data l'autosufficienza del settore sarebbe opportuno esportare un quantitativo equivalente:
 $1.500 \text{ t} \times 1,3 \times 1.785 \text{ ECU/t} \times 1,145 \text{ (DT)} = 4 \text{ mio ECU (B)}$
Dazi doganali: la riscossione stimata di dazi doganali è pari a :
 $1.500 \text{ t} \times 1,3 \times 50 \text{ ECU/t} = 0,1 \text{ mio ECU}$

6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE

6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI

OSSERVAZIONI: Il PPB 1993 ne tiene conto.
Si tratta del proseguimento di un contingente concordato nel quadro del GATT.

ISSN 0254-1505

COM(92) 381 def.

DOCUMENTI

IT

03 02

N. di catalogo : CB-CO-92-403-IT-C

ISBN 92-77-47521-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo